

## COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI  
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

LV.

## SEDUTA DI VENERDÌ 10 DICEMBRE 1965

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Congedo:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	431	
<b>Comunicazione del Presidente:</b>		
PRESIDENTE . . . . .	431	
<b>Proposta di legge (Discussione è rinvio):</b>		
SIMONACCI ed altri: Disciplina dell'insegnamento dello sci (1611) . . . . .	432	
PRESIDENTE . . . . .	432, 433	
CATTANEO PETRINI GIANNINA . . . . .	432	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	433	
GAGLIARDI, <i>Relatore</i> . . . . .	432	
PAGLIARANI . . . . .	433	
<b>Proposta di legge (Rinvio):</b>		
SCRICCIOLÒ ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811) . . . . .	433	
PRESIDENTE . . . . .	433, 434	
BORSARI . . . . .	434	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	434	
PAOLICCHI . . . . .	433	
PICCINELLI . . . . .	433	
		<b>Proposta di legge (Discussione è rinvio della votazione segreta):</b>
		Senatori MORO ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2694) . . . . .
		PRESIDENTE . . . . .
		BOTTA . . . . .
		LOMBARDI RUGGERO . . . . .
		MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i> . . . . .
		MICARA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i> . . . . .
		PAGLIARANI . . . . .
		<b>La seduta comincia alle 9,45.</b>
		MATTARELLI GINO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).
		<b>Congedo.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Vincelli.
		<b>Comunicazione del Presidente.</b>
		PRESIDENTE. Comunico che il deputato Piccinelli sostituisce il deputato Sgarlata per l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Simonacci ed altri: Disciplina dell'insegnamento dello sci (1611).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 1611, di iniziativa dei deputati Simonacci, Graziosi, Corona Giacomo, Gex e Fracassi, concernente la disciplina dell'insegnamento dello sci.

Il relatore, onorevole Gagliardi, ha facoltà di svolgere la relazione.

GAGLIARDI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi! La proposta in esame mira ad inserire una regolamentazione nella professione o nel mestiere (termine controverso, perchè taluni usano il termine più nobile di professione, mentre altri quello di mestiere) di maestro e di aiuto maestro di sci. Per la verità questa attività non trova alcuna regolamentazione nè nella legge di pubblica sicurezza, nè nel Regolamento di applicazione del testo unico della legge stessa. Fin'ora, soltanto per analogia con le guide alpine ed i corrieri di cui all'articolo 238 del Regolamento sopra citato, si è ritenuto di configurare ed inquadrare l'attività dei maestri di sci.

È accaduto che, essendo questi maestri un po' i responsabili delle vite che a loro si affidano, essendo la loro attività sempre più diffusa perchè l'alpinismo e la passione dello sci continuano ad avere una sempre maggiore diffusione nei centri sportivi invernali, e non solo in quelli (richiamando folle di giovani, ed anche di non giovani, in misura ogni giorno più notevole), si ritiene che la proposta tenda in effetti a garantire i cittadini e gli sportivi, nel senso di dare loro la sicurezza che la loro vita sia affidata in buone mani, e non all'alea ed al rischio di improvvisati maestri, di empirici, che a volte possono trarre dall'esperienza la capacità, ma con quante conoscenze tecniche, con quanti ritrovati moderni che le nuove tecniche comportano, questo non è dato di sapere. Normalmente tutti noi siamo contrari a corporativizzare le categorie, in un mondo dove il lavoro deve essere libero, e le scelte vocazionali conseguenti all'attività individuale; malgrado ciò, malgrado la nostra contrarietà all'idea di chiudere in una sorta di casta chiusa i maestri di sci attraverso un albo, ci troviamo però — come nel caso dei medici e delle categorie professionali più delicate — di fronte all'esigenza di tutelare la vita e la salute dei cittadini.

Sono queste le ragioni addotte anche dalla Commissione giustizia — che sotto questo aspetto è ancora più di noi interessata al proble-

ma — nel suo ben articolato parere. Tra i due mali, quello di lasciare libera l'attività di tutti con le conseguenze ed i rischi cui sopra ho accennato, oppure istituire un apposito albo, penso sia bene scegliere la seconda possibilità, approvando questa proposta di legge, la quale mira appunto a regolare, con un albo, la categoria dei maestri di sci.

Con lo stesso provvedimento si cerca di regolamentare anche l'organizzazione delle scuole di sci, cioè le sedi nelle quali i maestri svolgono la loro attività, ed anche questo al fine di evitare errori ed improvvisazioni che potrebbero nuocere ai cittadini che praticano questo sport.

Infine vi si prevede anche una regolamentazione per gli aiuti dei maestri di sci, che costituiscono e rappresentano le nuove leve della categoria, dal momento che verranno diplomati e riconosciuti essi stessi maestri di sci.

Concludendo, mi dichiaro favorevole alla proposta al nostro esame. La Commissione giustizia ci ha inviato un parere corredato di una serie di emendamenti che gli stessi onorevoli proponenti ritengono di poter accettare, essendo essi migliorativi ed integrativi, dal momento che possono dare alla proposta di legge un senso ed un significato ancora più validi.

Il relatore, quindi, nel raccomandare alla Commissione l'approvazione del provvedimento, con gli emendamenti suggeriti dalla Commissione giustizia, conclude la sua breve fatica affermando che il provvedimento, tutto sommato, rappresenta un passo avanti nel settore della regolamentazione dell'attività sportiva sciistica.

PRESIDENTE. Ringrazio il relatore, onorevole Gagliardi, per l'esauriente relazione. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATTANEO PETRINI GIANNINA. Desidero intervenire come medico e come ex sciatrice. Ritengo che sia veramente cosa ottima regolamentare questa professione del maestro di sci. Penso infatti che il preparare persone ad un'attività come quella dello sci, che ha degli aspetti veramente interessanti, sia sul piano della preparazione fisica sia sul piano della preparazione psicologica dei giovani, sia cosa veramente importante, da non lasciare nelle mani del « primo arrivato ».

Sappiamo che ci sono dei pseudo maestri di sci che sono bravissimi valligiani, discesisti ed alpinisti, e che tali si dimostrano in gare zonali e non zonali, però questo non costituisce una sufficiente garanzia della loro effettiva capacità didattica e della capacità di

graduare lo sforzo al tipo fisico dell'allievo, capacità che invece ha il maestro di sci per la sua particolare preparazione e per la sua psicologia in materia. Per questi motivi ritengo che sia giusto tutelare l'allievo sciatore e penso che otterremo dei risultati positivi dalla regolamentazione di questa professione. Non posso quindi che dare il mio parere favorevole all'approvazione della proposta di legge.

PAGLIARANI. Con le riserve espresse dal relatore e dalla Commissione giustizia, siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'iniziativa degli onorevoli Simonacci ed altri, che si concretizza nella proposta di legge n. 1611, tratta di una materia che, come è citato nel testo stesso del provvedimento, dovrebbe essere inquadrata nel testo unico del Regolamento delle leggi di pubblica sicurezza, per la rilevanza ai fini di polizia che presenta. Si ritiene quindi che sarebbe più adatta una trattazione coordinata di tutta questa materia e la sede più idonea potrebbe essere quella della discussione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Una delle maggiori perplessità del Governo era rappresentata dal fatto che non si creava un albo professionale ma un albo di mestiere, con tutte le conseguenze che ne possono derivare per avere inciso in una materia come quella della regolamentazione degli albi professionali. Ma noi, questa mattina, siamo di fronte a degli emendamenti della Commissione giustizia, e, dalle premesse che accompagnano questi emendamenti, risalta come la Commissione stessa abbia superato la posizione dell'albo di mestiere e dell'albo professionale. Per tanto ritengo di poter dare parere favorevole in partenza, sentiti anche i vari settori della Commissione, alla proposta di legge. Vorrei però pregare il Presidente di nominare un Comitato ristretto per coordinare meglio l'articolazione della materia, in modo che, alla prossima riunione, si possa predisporre un testo più omogeneo nel quale siano inclusi anche gli emendamenti che sono stati formulati dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Penso che invece di nominare un Comitato ristretto sia preferibile che il relatore si prenda l'incarico, sentite le varie parti, di predisporre un testo definitivo, sul quale il Governo sia d'accordo.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione della proposta di

legge è rinviata ad altra seduta onde permettere al Relatore di coordinare un nuovo testo.

(Così rimane stabilito).

**Rinvio della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sericciolo ed altri: Distacco della borgata « Lido di Follonica » dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto (1811).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sericciolo, Ferri Mauro e Piccinelli: « Distacco della borgata Lido di Follonica dal comune di Piombino, in provincia di Livorno, e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto », n. 1811.

Prima dello svolgimento della relazione, l'onorevole Paolicchi ha chiesto di fare una dichiarazione.

PAOLICCHI. Vorrei domandare una breve sospensione della discussione di questa proposta di legge. Infatti questo provvedimento riguarda la distribuzione diversa di un territorio tra due comuni: quello di Piombino e quello di Follonica. Riconosco che alla base di questa proposta di legge stanno ragioni valide, tuttavia, nonostante l'esistenza di queste buone ragioni, fino a questo momento non si è arrivati a un accordo sul posto tra le due amministrazioni comunali e quindi tra le popolazioni dei due comuni. Per questi motivi chiedo una breve sospensione in modo che ci sia la possibilità di giungere ad un accordo che ci permetta, in sede di Commissione, di trovare una soluzione sulla quale concordino tutti i gruppi e i singoli membri della Commissione stessa.

PICCINELLI. Non sarei contrario a dare parere favorevole al rinvio, se mi rendessi conto dei motivi per i quali il rinvio stesso è stato chiesto. A mio avviso questi motivi non ci sono. Ricordo che fin dal 1960 era stata iniziata una pratica per l'aggregazione di questa borgata al comune di Follonica e fra l'altro era stato dato parere favorevole dalle due amministrazioni provinciali. Non vedo per quale motivo oggi si debba rinviare la discussione del provvedimento in esame, se si considera che un accordo tra i comuni in questo momento non avrebbe nessun significato.

In fondo la situazione è questa: vi è una borgata del comune di Piombino che non solo è vicina al comune di Follonica, ma che ormai fa parte integrante; è la vera e propria continuazione del suo abitato. Praticamente

gli abitanti di questa borgata devono recarsi a 26 chilometri di distanza per chiedere, ad esempio, un certificato, per svolgere una qualsiasi altra pratica presso l'amministrazione comunale di Piombino, quando ormai fanno parte dell'abitato di Follonica.

Pertanto non vedo a che cosa potrebbe portare il rinvio di poche settimane o quale accordo potrebbe essere raggiunto in questo lasso di tempo.

Dobbiamo piuttosto vedere se sia giusto e logico che una borgata, che oramai fa parte integrante del capoluogo di un altro comune, rimanga avulsa dal contesto di quel comune, oppure se non sia piuttosto necessario procedere con ogni urgenza alla modifica della confinazione tra due provincie, appunto per consentire alla borgata suddetta di far parte del comune al quale in pratica già appartiene.

Per questo motivo ritengo che la discussione debba continuare.

BORSARI. Tenuto conto che sarebbe auspicabile che queste situazioni si risolvessero per iniziativa locale al fine di poter giungere ad un chiarimento della situazione ed alla soluzione avanzata dal collega democristiano, riteniamo che non sia difficile — anche in conseguenza di uno schiarimento delle idee delle popolazioni interessate — arrivare ad una soluzione. Tra l'altro avevamo chiesto di conoscere a fondo gli elementi della questione, quindi mi associo alla proposta del collega Paolicchi, e tengo a dire che questo atteggiamento non ha un significato particolare, ma è soltanto dettato da una esigenza di opportunità.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo non si oppone alla proposta di sospensiva e si rimette alla Commissione. La proposta dell'onorevole Scricciolo deve ritenersi degna di una benevola considerazione.

PRESIDENTE. La sospensiva ha un termine molto chiaro, dal momento che siamo ormai alle soglie delle vacanze natalizie.

Ma a questo punto desidero anch'io dire una parola: non possiamo affermare che la sospensiva sia condizionata dal fatto che si trovi un punto di intesa, perchè qui ci sono delle ragioni soggettive idonee a superare ogni intesa. La sospensiva ha ragione di essere solo perchè i colleghi che desiderano, approfondire la questione e ricercare ancora dei punti di base possano avere il tempo necessario per raggiungere appunto questo scopo, ma tutto ciò non può condizionare la presa in esame del merito della questione.

Loro sanno che esiste un accordo di massima sui provvedimenti di questo genere, al fine di non approvarne alcuno, ma ogni tanto emergono delle ipotesi eccezionali; qui infatti si tratta di una borgata che non è più una borgata, ma continuando a ritenerla tale, si continuerebbe ad accollarla al comune di un'altra provincia.

Comunque, alla prossima seduta la proposta di legge sarà di nuovo posta in discussione, e credo che allora non vi saranno altre osservazioni da fare.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Moro ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico e alberghiero (Approvata dalla IX Commissione permanente del Senato) (2694).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge n. 2694 di iniziativa dei senatori Moro, Bonafini, Francavilla, Gray, Mongelli, Molinari, Restagno e Secci, concernente le modifiche alla legge 15 febbraio 1962, n. 68, riguardante provvidenze per l'attuazione di iniziative di interesse turistico ed alberghiero. Il testo del provvedimento ci viene dal Senato, dove è stato approvato dalla IX Commissione permanente, nella seduta del 13 ottobre 1965.

Comunico che ci è pervenuto il parere della Commissione bilancio, del quale do lettura: « La V Commissione delibera di esprimere parere contrario, perchè la proposta di legge non reca alcuna indicazione circa le conseguenze finanziarie eventualmente implicate ».

Ricordo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento già approvato da un ramo del Parlamento; sarà bene considerare se non sia il caso — da parte nostra — di esperire la procedura prevista per superare il parere espresso dalla V Commissione bilancio.

Il relatore, onorevole Mattarelli Gino, ha facoltà di svolgere la relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Vorrei partire proprio dal parere della Commissione bilancio per svolgere la mia relazione. Ho infatti l'impressione che la Commissione bilancio non abbia bene individuato la natura del provvedimento, che altro non è se non un insieme di norme interpretative della leg-

ge 15 febbraio 1962, n. 68. Mi pare, in sostanza, che attraverso questo provvedimento non si viene a spostare minimamente l'iter che il Governo si preparava ad affrontare con la legge n. 68, semmai ci potranno essere delle modifiche all'interno degli stanziamenti già esistenti; non credo però che il parere della V Commissione possa influire in questo caso sui lavori della nostra Commissione, e penso che soprattutto esso non ci possa impedire di esprimere un giudizio sul provvedimento che ci troviamo ad esaminare.

È necessario piuttosto ricordare che la proposta di legge è stata presentata da tutti i componenti la Commissione parlamentare che presiede appunto all'applicazione della stessa legge n. 68. Il provvedimento, anzi, è sorto appunto con l'intento di ovviare, ad alcune lacune contenute nel testo della legge 15 febbraio 1962. In sostanza, nell'applicazione di tale legge, si sono verificati due inconvenienti: uno di natura economica, che, si verifica in quasi tutte le leggi e del quale abbiamo discusso anche durante l'esame del bilancio del turismo e dello spettacolo, ma su questo punto non interviene in alcuna maniera la proposta di iniziativa dei senatori Moro ed altri. Il secondo inconveniente si esaurisce addirittura in alcune imprecisioni che hanno ingenerato dei dubbi di interpretazione, tali da creare dei gravi ostacoli alla rapida e piena applicazione della legge stessa.

Ora, lasciando da parte gli inconvenienti di natura economico-creditizia, il Senato ha ritenuto necessario dissipare urgentemente i dubbi di interpretazione cui ho accennato, affinché almeno possa avere rapida e definitiva conclusione un gran numero di istanze di operatori i quali, in attesa dei benefici delle provvidenze dello Stato, hanno già dato inizio alle attività turistiche per le quali hanno chiesto i contributi. In realtà, si tratta di dubbi di interpretazione che non hanno un carattere puramente formale, poichè dalla inesatta e lacunosa enunciazione di alcune norme, possono derivare seri pregiudizi per coloro che sulla legge hanno fatto e fanno assegnamento per dar corso alle proprie iniziative.

È stata necessaria inoltre questa presa di posizione sul piano legislativo, al fine di avere finalmente una interpretazione autentica di alcuni articoli anche perché erano state date delle interpretazioni dal Consiglio di Stato, e non mancano dei rilievi verbali mossi dalla Corte dei Conti.

In particolare, l'articolo 1, prevede un contributo del 3 per cento annuo nel paga-

mento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito. Non era chiaro infatti, nella legge n. 68, se ciò dovesse avvenire *una tantum*, oppure avesse un carattere continuativo. È ovvio che un provvedimento, che prevedesse un contributo del 3 per cento che operasse *una tantum*, sarebbe irrisorio.

Per questo, con il provvedimento di cui trattasi, si introduce l'aggettivo « annuo », in modo da far comprendere lo spirito della legge n. 68.

D'altronde, come capita spesso, allorché siamo costretti a votare precipitosamente una legge, crediamo di poter risolvere eventuali problemi con la presentazione di ordini del giorno. Il Senato, avvertendo la lacuna di cui trattasi, approvò, appunto, un ordine del giorno in cui si davano gli opportuni suggerimenti del caso. Senonchè, malgrado l'esistenza di quest'ultimo, gli interpreti della legge — e giustamente — hanno continuato a sollevare le riserve ed i rilievi cui facevo cenno. Esiste, poi, la questione relativa alla durata dei contributi (ultimo comma dell'articolo 1).

Anche in materia è sembrato che, nella mente del legislatore, detto contributo dovesse avere una durata autonoma, non condizionata da quella di cui al mutuo che l'operatore contrae con l'istituto di credito da lui prescelto. Tanto è vero che si dà il caso, previsto dall'articolo 8 della legge in questione, della concessione diretta del contributo all'interessato che non intenda avvalersi del mutuo bancario.

L'articolo 1 del nuovo provvedimento prevede ad ovviare anche a tale inconveniente.

Altri dubbi interpretativi erano sorti in merito alla dizione « opere stesse », di cui all'articolo 2. In detto articolo si contemplava l'ipotesi di ammettere ai benefici della legge n. 68 le opere iniziate prima della sua entrata in vigore, a condizione che, per le stesse, fosse stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, relativa, pure, a provvidenze in favore delle attività alberghiere. La controversia concerne il significato da attribuire all'aggettivo « stesse ». *Stricto sensu* si potrebbe intendere una identità delle opere sotto il duplice profilo della natura e delle spese previste per l'esecuzione. Ora, la identità della funzione dell'opera è l'aspetto sostanziale che preme al legislatore; l'identità della spesa è aspetto secondario, che può essere giudicato con criterio.

Nella pratica delle cose, proprio per effetto del continuo incremento dello sviluppo tecnico e del miglioramento della ricettività turistica e alberghiera, le spese effettive sop-

portate per la esecuzione delle opere, tendono spesso a superare quelle preventivate. Sarebbe, dunque, estremamente ingiusto non riconoscere, ai fini dell'articolo 2, quelle opere per le quali l'operatore, nello sforzo di realizzarle, abbia superato i limiti di spesa inizialmente previsti, pur conservando natura e dimensioni delle opere stesse.

Esistono, poi, altre cose minori, ma sembra a me che, in sostanza, ci si possa fermare a questo punto, dal momento che il resto concerne questioni puramente formali.

Per quanto concerne il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, sembra a me, per le osservazioni formulate relativamente all'onere, che si possa ugualmente andare avanti. Trattasi di iniziativa che non ha se non lo scopo di dare una interpretazione autentica alla legge n. 68. Esprimo, quindi, al riguardo, il mio parere favorevole, invitando la Commissione ad approvare il provvedimento.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**PAGLIARANI.** Per quanto attiene alla proposta di legge al nostro esame, riteniamo di poter dare parere favorevole non solo per ciò che riguarda la possibilità di discuterla, ma anche in merito alla sua approvazione. Il relatore ha detto qualcosa di esatto: si tratta di una serie di modifiche, di carattere interpretativo, che rispondono ad esigenze più volte avanzate in sede di discussione del bilancio del turismo, in sede di approvazione di ordini del giorno, esigenze che sono a tutti note. Esigenze, soprattutto, che sono ormai avvertite dai membri della Commissione, della quale faccio anch'io parte, per quanto riguarda la Camera dei deputati.

La legge di cui trattasi scade, praticamente, fra sei mesi e potrebbe perciò sembrare — e forse è così — che la interpretazione in questione arrivi un po' in ritardo. Ritengo, però, che, in ogni caso, la proposta di legge in esame possa rappresentare una base di discussione per quella che sarà la nuova legge, la quale, rispetto alla attuale, dovrà essere migliorata non soltanto dal punto di vista dell'entità del finanziamento, ma anche da quello della rispondenza alle esigenze che il particolare settore di cui trattasi presenta.

Non credo che possa essere accettata — così come diceva l'onorevole relatore — l'osservazione di cui alla Commissione bilancio, a meno che non si voglia, da parte di quest'ultima, intendere che possano derivarne delle modifiche al bilancio per quanto è previsto all'ar-

ticolo 6, in merito all'utilizzazione degli eventuali residui. Ma sembra a me che il tutto esuli da quello che è lo spirito e la volontà espressa dai proponenti, nonchè, ripetutamente, da tutti noi.

Siamo, quindi, d'accordo non solo che si discuta, ma anche che si approvi il provvedimento al nostro esame.

**LOMBARDI RUGGERO.** La legge cui si fa riferimento scade nel giugno '66 e non abbiamo a disposizione, sulla stessa, che poche centinaia di milioni. Mi sembra evidente che, per l'interesse del turismo, occorrerà trovare fondi e dar vita ad altra legge, articolata, sostanzialmente, in maniera diversa. La procedura prevista dalla legge n. 68, attualmente in vigore, infatti, ha dimostrato in questi quattro anni, come non si riesca a sbrigare una pratica per l'ottenimento dei contributi se non dopo parecchi anni... Occorre una legislazione più svelta, più aderente alle urgenti necessità legate allo sviluppo della ricettività alberghiera e degli impianti turistici in genere.

Io mi domando se è veramente il caso di dar vita ad una legge, che modifichi o chiarisca l'attuale situazione legislativa in materia di sovvenzioni per il settore di cui trattasi, quando restano da assegnare soltanto poche centinaia di milioni.

D'altronde, me lo permetta il relatore, sembra a me che le difficoltà alle quali il Senato ha inteso venire incontro, almeno le principali, non sussistano... I contributi sono stati concessi regolarmente per tutta la durata del mutuo, anche in mancanza dell'aggettivo « annuo », di cui all'articolo 1. In quanto, poi, alle opere iniziate anteriormente, il Ministero, in base alla domanda presentata ed a una delibera della Giunta comunale che certifichi che l'esecuzione dei lavori è iniziata dopo la domanda, allorché ve ne sia la disponibilità, concede il contributo.

Quindi non credo che esistano di fatto queste due principali difficoltà.

Quanto all'articolo 3, che parla di agevolazioni nel pagamento, mi sembra che ci voglia ben altro per « affrettare », che stabilire che le rate vengano pagate all'istituto mutuante ogni anno o ogni sei mesi!

Se il Ministero ha intenzione di preparare un'altra legge e di ordinare i relativi finanziamenti, lo faccia, ma occorre modificare sostanzialmente il sistema dei contributi. Bisogna inoltre tener presente che, dato l'interesse che il turismo ha, per il nostro Paese, non è assolutamente possibile consentire una

*vacatio legis* per la scadenza della legge, n. 68, attualmente in vigore.

Per questi motivi propongo di soprassedere.

BOTTA. L'onorevole Lombardi, col suo intervento, mi ha preceduto nel rilevare la modesta misura dei fondi stanziati e di quelli disponibili.

Anche per quanto riguarda la città di Como, una iniziativa di costruzione di un albergo meublé, sollecitata dall'assessorato al turismo e dall'Ente provinciale per il turismo, non ha fruito della provvidenza prevista dalla legge n. 68. Nonostante che la costruzione sia stata ultimata da tre anni, il Ministero non ha ancora comunicato se la domanda sarà o no accolta.

Un'altra osservazione di carattere interpretativo: sarebbe bene risultasse che negli immobili ad uso d'albergo, di pensione o di locanda, si intendono comprese anche le case per ferie dei lavoratori.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. A me sembra necessario approvare la proposta di legge, perché queste esigenze interpretative, almeno secondo quello che risulterebbe al Ministero, sono necessarie anche per le pratiche già avviate, in quanto è proprio su queste che sono stati mossi rilievi da parte della Corte dei Conti.

Se infatti consideriamo l'articolo 9 del provvedimento in esame, osserviamo che esso stabilisce che la proposta di legge avrebbe effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68. È chiaro dunque che si tratta di un provvedimento che dà una interpretazione autentica con effetto retroattivo.

D'altro canto, riconosciuta l'esigenza di ristrutturare diversamente, di rendere più celere l'*iter*, non vedo perché non si debba approvare questo provvedimento dal momento che, così facendo si consentirà un più rapido disbrigo delle pratiche che sono state già avviate e nello stesso tempo si fugherà ogni dubbio di interpretazione.

Per questi motivi sono contrario ad un ulteriore rinvio e penso sia opportuno approvare rapidamente la proposta di legge.

Per quanto riguarda l'osservazione formulata dall'onorevole Botta, faccio presente che la legge 9 febbraio 1963, n. 234, riguarda specificatamente le case per ferie dei lavoratori e gli ostelli per la gioventù, prevedendo particolari provvidenze per questo tipo di attrezzature ricettive.

La presente proposta di legge invece vuole soltanto essere l'interpretazione della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

MICARA, *Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo*. Non credo di dover aggiungere altro a quanto è stato detto dal relatore.

Si tratta in fondo di una esigenza riguardante le pratiche già in corso. Ci sono delle pratiche e dei mutui erogati già da anni che hanno subito dei fermi e degli intralci proprio per l'interpretazione da parte della Corte dei Conti di alcuni articoli di questa legge. Si è trattato sì di un arresto formale, ma che ha determinato anche conseguenze di carattere economico.

Ed è proprio per evitare queste ultime, che riteniamo giusto ed opportuno invitare la Commissione ad approvare questo provvedimento che interpreta chiaramente la procedura.

È stato fatto osservare che la legge n. 68 scadrà in giugno. Questo a mio avviso ha poca importanza, dal momento che gli effetti economici dalla stessa legge previsti si protrarranno ancora per diverso tempo.

Per quanto riguarda l'opportunità di una nuova legge ristrutturata con criteri diversi, come è stato chiesto dall'onorevole Lombardi, penso che questo sarà possibile nel quadro di un nuovo rilancio della politica turistica (incremento delle possibilità di aiuto agli operatori economici del settore). Dal momento però che la formula della legge 15 febbraio 1962, n. 68, ha dato anche risultati positivi, penso che la stessa possa ancora essere ripresa.

Il problema potrà essere soltanto quello di stabilire dei mezzi più espressivi. Per quanto mi riguarda, non mi preoccuperei molto (specialmente dopo aver perfezionato questa legge con un'interpretazione autentica), di predisporre « aumenti » con nuove leggi, quanto di reperire dei nuovi fondi, per mandare avanti la legge n. 68. A questo fine il provvedimento in esame si pone come valido contributo, dal momento che rende più spedita l'interpretazione della legge stessa.

Per quanto riguarda infine le osservazioni che sono state fatte nei riguardi della copertura, a me sembra che esse non abbiano alcuna consistenza, dal momento che nella proposta di legge non si fa questione di copertura, trattandosi semplicemente di problema interpretativo.

Per queste ragioni il Governo è favorevole alla approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Faccio presente che per quanto riguarda il parere, espresso dalla Commissione bilancio, abbiamo chiesto se è possibile superare un ostacolo che potrebbe essere puramente formale. Infatti dalla discussione pare risultare che non esistono conseguenze finanziarie che prevedano la necessità di un parere.

La mia proposta è di votare intanto gli articoli. Ci si dice che la Commissione potrebbe rivedere ora il suo parere. Se la risposta giungerà per tempo passeremo alla votazione a scrutinio segreto. Se la risposta non dovesse pervenirci, allora, rinvieremo la votazione a scrutinio segreto alla prossima seduta.

Passiamo all'esame degli articoli. Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano costruire, ricostruire, ampliare od adattare immobili ad uso di alberghi o di pensioni o di locandè, nonché autostelli, rifugi alpini, campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero e stabilimenti idro-termali e balneari può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati fino alla metà della spesa riconosciuta per l'esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi compreso l'acquisto del terreno o dell'immobile da adattare ».

L'ultimo comma dello stesso articolo 1 della succitata legge è sostituito dal seguente:

« La durata dei contributi è stabilita in anni venticinque per le spese relative alla esecuzione delle opere murarie ed impianti fissi, all'acquisto del suolo e dell'immobile da adattare; ed in anni dieci per le spese riguardanti l'ammodernamento e l'acquisto dell'arredamento ».

(È approvato).

## ART. 2.

L'articolo 2 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui all'articolo precedente può essere concesso anche per le ope-

re che siano state iniziate prima della data di entrata in vigore della presente legge a condizione che sia stata presentata regolare domanda, ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 691, e relative convenzioni e che, per tali opere, il richiedente non abbia già beneficiato né intenda più beneficiare delle provvidenze previste dalla citata legge o da altri provvedimenti dello Stato o delle Regioni, compresi i mutui di favore accordati con anticipazioni dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Avvenuta la stipulazione del mutuo e dopo l'accertamento della spesa riconosciuta, mediante controllo delle opere da eseguirsi dal Ministero del turismo e dello spettacolo, il contributo è corrisposto in rate semestrali direttamente all'Istituto di credito prescelto dal richiedente tra quelli previsti dall'articolo 5 della legge 4 agosto 1955, n. 691, nonché tra gli Istituti autorizzati ad esercitare il credito fondiario; restando a disposizione del beneficiario le rimanenti semestralità di contributo ».

(È approvato).

## ART. 4.

Il primo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« A favore di tutti coloro che intendano eseguire lavori riguardanti opere ed impianti in genere che costituiscano coefficienti per l'incremento turistico e principalmente agli enti locali ed agli enti turistici pubblici può essere concesso un contributo del 3 per cento annuo nel pagamento dell'importo dei mutui da contrarre con gli Istituti di credito all'uopo autorizzati sino alla metà della spesa riconosciuta per la realizzazione delle opere e degli impianti ».

(È approvato).

## ART. 5.

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Agli interessati che non intendano o non possano usufruire dei mutui previsti agli

## IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1965

articoli 1 e 7, i contributi sono corrisposti direttamente ».

(È approvato).

## ART. 6.

All'articolo 10 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è aggiunto il seguente comma:

« Le somme che non siano utilizzate in ciascun esercizio o che si rendano disponibili per effetto di revoca o rinuncia dei contributi sono trasferite negli esercizi successivi ai cinque esercizi previsti dal primo comma ».

(È approvato).

## ART. 7.

L'articolo 13 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Il termine per l'ultimazione delle opere e degli impianti turistici stabilito dal penultimo comma dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è prorogato ad ogni effetto, al 30 giugno 1966.

La disponibilità che viene accertata al 31 dicembre 1965 sul fondo di lire 1 miliardo di cui all'articolo 56 della legge 24 luglio 1959, n. 622, è reiscritta nel bilancio dello Stato, per l'esercizio finanziario 1966, fra le spese in conto capitale per la destinazione stabilita dall'articolo stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

## ART. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 14 della legge 15 febbraio 1962, n. 68, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano nel caso in cui i contributi si riferiscano a spesa per l'ammodernamento ed arredamento di esercizi ricettivi e di stabilimenti balneari, nonché alle opere per la costruzione, ammodernamento e arredamento di campeggi ».

(È approvato).

## ART. 9.

La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1962, n. 68.

(È approvato).

Per i motivi da me esposti poco fa, se non vi sono obiezioni, può rimaner stabilito che la votazione a scrutinio segreto è rinviata ad altra seduta in attesa del riesame del parere espresso dalla V Commissione (Bilancio), riesame che, a termini di Regolamento, questa Commissione esplicitamente sollecita.

(Così rimane stabilito).

**La seduta termina alle 10,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO